

## TFA Sostegno 2022, VII Ciclo al via

Il **Miur** ha dato il via libera alla pubblicazione da parte degli atenei, dei bandi VII Ciclo (7 Ciclo) per i percorsi di formazione per il conseguimento della **specializzazione per le attività dei docenti di sostegno** didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado,

Il Ministero dell'Istruzione con il DM n. 333 del 31 marzo 2022 ha autorizzato l'avvio dei percorsi di formazione 2022-2023, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

**Il Bando in oggetto mette a disposizione 25.874 posti per docenti di sostegno. Ogni Ateneo universitario autorizzato il cui elenco è riportato presente nell'Allegato A - DM 33 \2022 , pubblicherà il bando per iscrizione alle prove preselettive che si svolgeranno il :**

- **24 maggio 2022**, per la scuola dell'infanzia;
- **25 maggio 2022** . per la scuola primaria;
- **26 maggio 2022** - per la scuola secondaria di I grado;
- **27 maggio 2022** - per la scuola secondaria di II grado.

### **REQUISITI DI ACCESSO AL TFA VII CICLO 2022**

Rispetto ai requisiti di ammissione alle prove per l'accesso al TFA VII ciclo il DM 33 del 31.03.2022 - riporta 2 articoli in deroga e riprende l'art 3 comma 1 e l'art 5 commi 1 e 2 che di seguito riportiamo

#### **Articolo 1 DM 33\22**

In deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.

#### **Articolo 2 DM 33\22**

1. Ai fini dell'individuazione dei **titoli di ammissione** per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi **si rinvia all'art. 3, comma 1** (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e **all'art. 5, comma 2** (Disposizioni transitorie e finali) del d.m. n. 92/2019.

2. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' ateneo.

(Requisiti di ammissione richiamati dal DM 92 \2019 **All'art. 3, comma 1** e all'art. 5, comma 2 (Disposizioni transitorie e finali) del D.M. n. 92/2019.

Articolo 3 - comma 1 DM 92 2019

Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

a per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria** o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; **diploma magistrale**, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

b per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola secondaria di I e II grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' art 5** del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il **titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento** alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;

Art 5 commi 1 e 2 DEL D.M .92 del 2019

1 . In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la **secondaria di primo o secondo grado**, il possesso **del titolo di accesso** a una delle classi di concorso del relativo grado e **l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti**, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno **tre annualità di servizio, anche non successive**, valutabili come tali ai sensi dell'articolo II, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di **insegnante tecnico - pratico** sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

**La novità** In deroga all'art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, *“i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, **\*\*saranno ammessi direttamente alla prova scritta.\*\***”*

- **DM 33 del 31 marzo 2022 - autorizzazione all'avvio del TFA**
- **DM 33 .2022 – ALLEGATO A - ripartizione posti per ateneo e regione**
- **DM 92 dell'8 Febbraio 2019 – per i riferimenti a requisiti di accesso**

F.G.U.  
**GILDA DEGLI INSEGNANTI**  
associazione professionale degli insegnanti

